

VERBALE DI RIUNIONE

Il 3 febbraio 2010, in Roma

tra

Associazione Bancaria Italiana (ABI)

e

- Falcri

si è convenuto quanto segue

Le Parti stipulanti il Protocollo 16 dicembre 2009 si attiveranno affinché il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà deliberi, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, che la quota delle risorse giacenti al 31 dicembre 2009 nella parte ordinaria del Fondo stesso destinata alla creazione di una sezione emergenziale possa essere utilizzata da ciascun datore di lavoro nel limite del 7% della dotazione stessa, fermo quanto previsto dall' art. 2 del richiamato Protocollo.

Le Parti concordano altresì sui contenuti dell'allegata bozza di decreto ministeriale recante le modifiche e/o integrazioni, rivenienti dal menzionato Protocollo, da apportare al Regolamento del Fondo di solidarietà di cui al D.M. 28 aprile 2000, n.158, recante il Regolamento relativo all'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito".

Conseguentemente, le Parti si danno atto che ABI si attiverà per richiedere - ai sensi dell'art. 1 bis della legge n. 3 agosto 2009, n.102, di conversione del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, n. 477 - ai competenti Dicasteri di emanare, con la massima tempestività, le predette modifiche e/o integrazioni del testo del D.M. 28 aprile 2000, n. 158.



ABI



FALCRI



Bozza di decreto

Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni ("Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito", approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico alla adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito;

Visto il decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante il regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito;



Visto il decreto 28 aprile 2006, n. 226, relativo al regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito;

Visto il protocollo stipulato in data 16 dicembre 2009 sul mercato del lavoro e occupazione, depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2010;

Sentite le organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali del 28 febbraio 1998, del 5 maggio 2005 e del protocollo 16 dicembre 2009;

Visto l'art. 1 bis della legge n. 3 agosto 2009, n.102, di conversione del decreto legge 1° luglio 2009, n.78;

DECRETA

Art.1

1. Alla lett. b) dell'art. 4 del decreto 28 aprile 2000, n.158, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"b) (...) e deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro per le prestazioni di cui all'art. 11 bis;"

2. Alla lett. c) dell'art. 4 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"c) Il Comitato fissa la quota del contributo ordinario di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), da destinare alla sezione emergenziale di cui all'art. 11 bis;"

3. La lett. e) dell'art. 4 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, è sostituita dalla seguente:

"e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, anche attraverso la riallocazione di risorse eventualmente non utilizzate fra le prestazioni di cui all'art. 5, lett. a) e c);"

Art. 2

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, è aggiunta la seguente lettera c):



"c) in via emergenziale: all'erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente articolo, dei trattamenti di cui al successivo articolo 11 bis."

Art. 3

1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, è sostituito dal seguente:

"1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e c), è dovuto al Fondo:"

Art. 4

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 7 del decreto 28 aprile 2000, n.158, è sostituita dalla seguente:

"c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali."

2. Il comma 4 dell'art. 7 del decreto 28 aprile 2000, n.158, è sostituito dal seguente:

"4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) e lettere b) e c), nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria".

Art. 5

1. Il comma 2 dell'art. 10 del decreto 28 aprile 2000, n.158, è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili."

2. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto 28 aprile 2000, n.158, è sostituito dal seguente:



"Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: € 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a € 1.984; di € 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra € 1.984 e € 3.137 e di € 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite."

Art. 6

1. Dopo l'articolo 11 del decreto 28 aprile 2000, n.158, è introdotto il seguente articolo 11 bis.

"Art. 11 bis. - (Sezione emergenziale)

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente articolo 2, comma 1, per i lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b):

- a) all'erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;*
- b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e comunitari.*

2. L'accesso alle predette prestazioni è condizionato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché all'ulteriore condizione che le procedure sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale.

3. Nel caso di cui alla lett. a) che precede il Fondo provvede al riconoscimento, ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge e finché permanga tale condizione, fermo quanto previsto al comma 8, di una somma - ridotta dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente - fino al raggiungimento delle seguenti misure:

- a) 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000;*
- b) 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000;*



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and the name 'Adwant' written in a stylized font on the right.

c) *60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 3.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.*

4. *Il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione correlata calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.*

5. *Per le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo il cui ammontare è pari alla metà delle prestazioni erogate dal Fondo.*

6. *Le domande di accesso alle prestazioni della sezione emergenziale sono prese in esame dal Comitato amministratore, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.*

7. *Nei casi in cui la misura degli interventi di cui al comma 1 risulti superiore ai limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di lavoro delle risorse della sezione emergenziale individuati dal Comitato Amministratore ai sensi dell'art. 4, lett. b, la differenza resta a carico del datore di lavoro.*

8. *Qualora un'azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo, il trattamento residuo di cui ai commi 3 e 4 andrà a favore dell'azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla lett. a)."*

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is a stylized, cursive signature. The second signature in the middle is also cursive and appears to be 'M. ...'. The third signature on the right is more legible and appears to be 'Adusant'.